



COMUNE DI MELPIGNANO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 25/05/2023

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023. Applicazione ulteriore riduzione emergenza energetica per la guerra in Ucraina.

L'anno duemilaventitre, addì venticinque, del mese di Maggio alle ore 18:30, nella SALA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

| COGNOME E NOME | PRESENTE |
|--------------------------|----------|
| AVANTAGGIATO VALENTINA | SI |
| TURCO MATTEO | SI |
| DE GIORGI ELISA | SI |
| CASARANO CLAUDIA | SI |
| SCHIRINZI MARIA CRISTINA | SI |
| GAETANI GIUSEPPE | SI |
| BAVIA SIMONE DIEGO | SI |
| COLAZZO COSIMO | SI |
| STOMEIO IVAN | -- |
| SICURO ANTONIO MARIA | SI |
| MONTINARO LUIGI | SI |

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GAETANI ELEONORA, PALMA ANTONIO

Partecipa il Segretario Generale Dott. SIGNORE MARCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente SCHIRINZI MARIA CRISTINA, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relazione sulla proposta di deliberazione il Sindaco, che espone la ripartizione del costo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani: 40% a carico delle utenze domestiche e 60% a carico delle utenze non domestiche. Riferisce della riduzione di 308 mila euro, pari al 50% del valore complessivo, della tariffe per la crisi energetica dovuta alla Guerra in Ucraina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, commi da 639 a 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);+
- l'art. 1, co. 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il co. 652, ai sensi del quale Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- il co. 654 ai sensi del quale In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il co. 654 bis ai sensi del quale Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- il co. 655 ai sensi del quale Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
- il co. 658 ai sensi del quale Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

VISTI:

- l'art. 1, co. 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 1, co. 527, della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di

esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (lett. f);

- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);

- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i).

RICHIAMATE:

□ la deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2;

□ la determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025;

□ la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani;

□ la Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali, così come modificata dalla Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20 Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali), che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti di seguito denominata AGER.

PREMESSO CHE:

□ l'art 1, co. 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

□ l'art. 1, co. 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;

□ inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità le funzioni di: diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza (lett. c); tutela dei diritti degli utenti [...] (lett. d); predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (lett. f); - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h); verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i);

□ con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'art. 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147: al comma 654 stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; al comma 683 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...];

□ con la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019 R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 3 marzo 2020, n. 572020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;

□ con la deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di

riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;

□ la medesima deliberazione ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

□ all'art. 7 della citata della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (co. 7.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al co. 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8);

□ all'art. 8 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art.7, co. 1, predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità;

□ inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, che gli ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del co. 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2;

□ altresì la medesima deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF disciplina al successivo art. 9 che, in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1 e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità. Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni. Nei detti casi l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti;

- con la successiva la determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7, co. 3, della delibera n. 363/2021 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo – al fin deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un’ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all’applicazione del MTR-2;
- con la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF l’Autorità ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di seguito TQRIF ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;
- altresì l’art 2 del TQRIF ha previsto nella fase di avvio della regolazione che Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;
- in Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d’Ambito di seguito AGER;
- la Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali, così come modificata dalla Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
- ai sensi dell’art. 10 bis della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27 settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
- l’art. 10 bis della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, così come modificata dalla Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’AGER e ai sensi dell’art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno;
- nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da AGER si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2020 costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF);
- per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall’art. 8 del MTR-2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio;
- all’uopo si evidenzia che con deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 2251 la Regione Puglia in applicazione dell’art. 6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” delegando AGER quale soggetto competente all’espletamento degli adempimenti prescritti dall’art. 7 della citata deliberazione secondo quanto prescritto dagli artt. 23 e seguenti del MTR-2.

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Melpignano ha trasmesso ad AGER il Piano Finanziario dell’anno 2022-2025, articolato nel PEF grezzo del Comune e nel PEF grezzo redatto dal gestore dei servizi di Igiene Urbana/ECOTECNICA s.r.l.;

□ la procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario 2022-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (art. 7 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF);

□ in vero secondo quanto prescritto dall'art. 28 del MTR -2 tale verifica ha riguardato almeno:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

VISTA la determinazione n. 139 del 23 aprile 2022, con la quale il Direttore Generale di AGER ha approvato la predisposizione del Piano Economico – Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del Comune di Melpignano, procedendo alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e del MTR-2 e della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019 R/RIF e del MTR.

RICHIAMATA la deliberazione n. 14 del 26 maggio 2022, con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto della determinazione n. 139 del 23 aprile 2022, allegata alla deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con cui AGER ha approvato la predisposizione del Piano Economico – Finanziario nonché la procedura di validazione del medesimo Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del Comune di Melpignano secondo quanto stabilito dall'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021 e del MTR-2 nonché della relazione allegata dalla quale si evince una Tariffa complessiva riconosciuta:

Anno Tot. entrate tariffarie

dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 Attività esterne Ciclo integrato RU
Tariffa complessiva

| | | | |
|------|-----------|----------|-----------|
| 2022 | € 613.182 | € 18.000 | € 613.182 |
| 2023 | € 616.516 | € 18.000 | € 616.516 |
| 2024 | € 619.907 | € 18.000 | € 619.907 |
| 2025 | € 623.355 | € 18.000 | € 623.355 |

VISTE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023, di cui all'allegato della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario 2022-2025 riportato nell'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, studi sull'effettiva produttività dei rifiuti, informazioni specifiche sui costi fornite dal gestore, come segue:

- 40% a carico delle utenze domestiche;
- 60% a carico delle utenze non domestiche.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, co. 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale: Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- l'art. 187, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

RICHIAMATO il principio contabile applicato Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi.

APPURATO in particolare che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 187, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con deliberazione di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 187, co. 3-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli artt. 222 e 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTESO CHE non trovandosi l'ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

TENUTO CONTO CHE l'art. 193, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile.

PRECISATO CHE prima di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione deve essere condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:

- verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
- verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
- verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;
- verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 del Fondo crediti dubbia esigibilità.

RITENUTO DI avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, co. 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale consente di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo (c.d. atipiche) finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, riconoscendo una ulteriore agevolazione pari al 50% sulla parte sia fissa che variabile di tutte le utenze domestiche e non domestiche per un importo complessivo pari a €. 308.258,00 a carico del bilancio comunale a salvaguardia delle famiglie e delle aziende già colpite dai rincari energetici e dalla difficile situazione economica e lavorativa, da finanziare applicando la quota libera dell'avanzo di amministrazione come risultante dal conto del bilancio del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2022.

RAVVISATO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 30 SETTEMBRE 2023;
- seconda rata: 31 DICEMBRE 2023;
- terza rata: 31 MARZO 2024;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

VISTI:

- l'art. 1, co. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) per cui Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 – Supplemento Ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che all'art. 1, co. 775 ha disposto che: In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2023 al 31 maggio 2023;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, co. 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 19, co. 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia.

ACQUISITI agli atti:

-i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, resi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile.

- il parere reso ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dall'Organo di Revisione economico-finanziaria con verbale del 19 maggio 2023, in atti con il Prot. n. 5377 del 22 maggio 2023.

CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai sensi dell'art. 3, co. 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023, di cui all'allegato della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario 2022-2025 riportato nell'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, studi sull'effettiva produttività dei rifiuti, informazioni specifiche sui costi fornite dal gestore, come segue:

- 40% a carico delle utenze domestiche;
- 60% a carico delle utenze non domestiche.

3. DI AVVALERSI della facoltà di cui all'art. 1, co. 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale consente di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo (c.d. atipiche) finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, riconoscendo una ulteriore agevolazione pari al 50% sulla parte sia fissa che variabile di tutte le utenze domestiche e non domestiche per un importo complessivo pari a €. €. 308.258,00 a carico del bilancio comunale a salvaguardia delle famiglie e delle aziende già colpite dai rincari energetici e dalla difficile situazione economica e lavorativa, da finanziare applicando la quota libera dell'avanzo di amministrazione come risultante dal conto del bilancio del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2022.

4. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 30 SETTEMBRE 2023;
- seconda rata: 31 DICEMBRE 2023;
- terza rata: 31 MARZO 2024;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

5. DI DARE ATTO CHE con le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario 2022-2025.

6. DI DARE ATTO CHE alle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecce.

7. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, co. 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Sindaco comunica che nella giornata odierna è venuto a mancare Gigi Chiriatti a cui il Comune di Melpignano deve tantissimo e che i funerali si terranno presso il Palazzo Marchesale domani alle ore 15.00, con annullamento dell'appuntamento del Mercato del Giusto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 298 del 30/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio IANNONE GIUSEPPE in data 22/05/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 298 del 30/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio IANNONE GIUSEPPE in data 22/05/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

SCHIRINZI MARIA CRISTINA

Il Segretario Generale

Dott. SIGNORE MARCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 660

Il 09/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio n.ro 24 del 25/05/2023 con oggetto: **Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023. Applicazione ulteriore riduzione emergenza energetica per la guerra in Ucraina.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. SIGNORE MARCO il 09/06/2023.